

PENSPLAN INFO

I PRINCIPALI ASPETTI DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL TFR E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Gennaio 2007

Dal 1 gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari (D.Lgs. n. 252/2005).

Essa apporta **numerose novità in materia di TFR e di previdenza complementare***.

Si riportano le principali novità per i lavoratori e per i datori di lavoro, nonché in generale per gli iscritti ai fondi pensione.

*La nuova disciplina della previdenza complementare e del TFR non interessa i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Per questi continueranno a valere le precedenti disposizioni (D.Lgs. 124/1993) fino all'approvazione di apposita normativa di attuazione, annunciata per i primi mesi del 2007.



IL TUO PIANO PER LA VITA

PENSPLAN

L'ISTITUTO PER LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
TRENTINO-ALTO ADIGE

20

30

40

50

60

70

80

90

LA NUOVA DISCIPLINA DEL TFR

I lavoratori dipendenti dovranno optare entro il 30 giugno 2007, oppure entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione, sulla destinazione del proprio TFR maturando.

OPZIONE ESPLICITA E OPZIONE TACITA

L'opzione potrà essere effettuata in maniera

- **esplicita**, mediante la consegna al datore di lavoro del modulo di opzione
- **tacita (cd. silenzio – assenso)** senza consegnare il modulo di opzione al datore di lavoro, il che comporta che il lavoratore abbia implicitamente deciso di destinare il proprio TFR maturando ad un fondo pensione.

OPZIONE ESPLICITA: LE DUE OPZIONI POSSIBILI

Mediante opzione esplicita è possibile decidere di

1. **conferire il TFR maturando ad un fondo pensione (scelta irrevocabile), ed in questo modo iscriversi al fondo pensione stesso**, eventualmente contribuendo anche in proprio (cd. contributo del lavoratore) e chiedendo il contributo del datore di lavoro, ove previsto dagli accordi collettivi, oppure
2. **mantenere il TFR maturando oppure il residuo TFR maturando** (per chi è già aderente ad un fondo pensione e non versa il 100% del TFR al fondo pensione) **presso il datore di lavoro** (scelta successivamente revocabile).

Di seguito vengono illustrate le diverse situazioni possibili, in cui un lavoratore dipendente si può trovare.

LAVORATORI DIPENDENTI GIA' ISCRITTI

1. **Lavoratori dipendenti iscritti a Laborfonds o ad un altro fondo pensione negoziale che già versano, in data 1 gennaio 2007 al fondo pensione il 100% del proprio TFR (ossia lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993 in poi)**

Per questi lavoratori dipendenti il regime di TFR non subisce modifiche. Le novità riguardano pertanto solo la previdenza complementare in generale, e cioè il regime delle anticipazioni, dei riscatti, delle prestazioni pensionistiche, nonché il regime fiscale.



IL TUO PIANO PER LA VITA

PENS PLAN

L'ISTITUTO PER LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
TRENTINO-ALTO ADIGE

2. Lavoratori dipendenti iscritti a Laborfonds o ad un altro fondo pensione negoziale che già versano, in data 1 gennaio 2007 al fondo pensione meno del 100% del proprio TFR (ossia lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993) Questi lavoratori dipendenti devono, entro il 30 giugno 2007 ovvero entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione, firmare e consegnare al proprio datore di lavoro un modulo di opzione contenente la propria scelta di versare l'intero TFR maturando al fondo pensione al quale il lavoratore stesso abbia già aderito, oppure, in alternativa, di non cambiare la situazione attuale mantenendo la parte di TFR maturando non versata al fondo pensione in azienda (con la possibilità, comunque, di optare per il versamento del restante TFR maturando nel fondo pensione in un momento successivo)*

LAVORATORI DIPENDENTI NON ANCORA ISCRITTI

3. Lavoratori dipendenti non iscritti ad alcun fondo pensione (e di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993 in poi)

Questi lavoratori dipendenti devono, entro il 30 giugno 2007 ovvero entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione, firmare e consegnare al proprio datore di lavoro un modulo di opzione contenente la propria scelta di versare l'intero TFR maturando ad un fondo pensione scelto dal lavoratore, oppure, in alternativa, di mantenerlo presso il datore di lavoro*.

4. Lavoratori dipendenti non iscritti ad alcun fondo pensione (e di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993)

Questi lavoratori dipendenti devono, entro il 30 giugno 2007 ovvero entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione, firmare e consegnare al proprio datore di lavoro un modulo di opzione contenente la propria scelta di versare una parte del TFR maturando (nella misura già fissata agli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, del TFR maturando stesso) ad un fondo pensione scelto dal lavoratore oppure, in alternativa, di mantenere l'intero TFR maturando presso il datore di lavoro*.

* Qualora l'azienda avesse almeno 50 dipendenti il TFR maturando, che non viene destinato alla previdenza complementare, deve essere trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR istituito presso il Ministero del Tesoro da parte dell'INPS.



IL TUO PIANO PER LA VITA

PENS PLAN

L'ISTITUTO PER LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
TRENTINO-ALTO ADIGE

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI O NON ISCRITTI

5. Lavoratori autonomi, imprenditori, liberi professionisti, iscritti o meno ad un fondo pensione aperto

Per questi lavoratori la situazione non cambia in modo sostanziale con la riforma, in quanto non dispongono di TFR (viene però abolito il limite di deducibilità del 12% del reddito complessivo; rimane esclusivamente il limite fisso di 5.164,57 euro che può essere interamente dedotto dal proprio reddito complessivo).

OPZIONE TACITA

Nel caso in cui entro il 30 giugno 2007, oppure entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione, il lavoratore dipendente **non dovesse consegnare al proprio datore di lavoro il modulo di opzione per il TFR maturando, e pertanto non esprimere alcuna opzione (cd. silenzio – assenso)**, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine menzionato, il datore di lavoro provvederà a trasferire il TFR maturando ad una specifica forma pensionistica complementare, che verrà comunicata al lavoratore.

LE COMPENSAZIONI PER I DATORI DI LAVORO

Compensazione per i maggiori oneri delle imprese conseguenti al conferimento del tfr ai fondi pensione

1. Incremento dell'ammontare degli oneri deducibili dal reddito d'impresa

Ai datori di lavoro viene concessa la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa un importo pari al 4% dell'ammontare del TFR annualmente destinato ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione del TFR; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%.

Valore compensativo: $(\text{IRES } 33\% + \text{IRAP } 4,25\%) \times 4\% = 1,49\%$ sul TFR conferito ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione del TFR; ovvero $(\text{IRES } 33\% + \text{IRAP } 4,25\%) \times 6\% = 2,24\%$ sul TFR conferito ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione del TFR.

2. Esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR

I datori di lavoro sono esonerati dal versamento del contributo (0,20% della retribuzione imponibile a fini della previdenza obbligatoria) al fondo di garanzia per il TFR nella stessa percentuale di TFR maturando conferito ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione del TFR.



IL TUO PIANO PER LA VITA

PENS PLAN

L'ISTITUTO PER LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
TRENTINO-ALTO ADIGE

3. Riduzione degli oneri sociali

Dal 1 gennaio 2008 vengono ridotti gli oneri sociali a carico dell'azienda in misura del 0,19% (nell'anno 2008) fino al 0,28% (nell'anno 2014) sul TFR conferito annualmente ai fondi pensione.

GLI OBBLIGHI INFORMATIVI PER I DATORI DI LAVORO

Prima del 1 gennaio 2007, rispettivamente prima del periodo di 6 mesi dalla data di assunzione, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse opzioni disponibili per la destinazione del TFR.

30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato la propria volontà, deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative al fondo pensione verso il quale il TFR maturando è destinato in ragione del conferimento tacito che avverrà alla scadenza del semestre.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2007

FINANZIAMENTO/CONTRIBUZIONE AI FONDI PENSIONE

- Gli aderenti ad un fondo pensione possono determinare liberamente la quota contributiva a proprio carico. I contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali possono determinare solo la quota contributiva minima a carico del lavoratore e quella a carico del datore di lavoro.
- Gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione possono prevedere la possibilità per l'aderente di suddividere i contributi versati fra più linee di investimento nel medesimo fondo pensione, per garantire una maggiore diversificazione del rischio.
- L'aderente può proseguire con la contribuzione al fondo pensione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio, senza ulteriore limitazione. Nel caso in cui l'aderente abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio e decida di proseguire con la contribuzione al fondo pensione, potrà decidere liberamente il momento di erogazione delle prestazioni pensionistiche.



IL TUO PIANO PER LA VITA

PENS PLAN

L'ISTITUTO PER LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
TRENTINO-ALTO ADIGE

ANTICIPAZIONI

- Per le sole spese sanitarie l'aderente può richiedere in ogni momento un'anticipazione per un importo non superiore al 75% della propria posizione individuale maturata presso il fondo pensione. In questo caso la somma anticipata è soggetta a tassazione con un'aliquota del 15% che si riduce progressivamente al 9% dopo 35 anni di partecipazione al fondo pensione.
- Per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e per la ristrutturazione della prima casa, dopo 8 anni di partecipazione al fondo pensione l'aderente può richiedere un'anticipazione per un importo non superiore al 75% della propria posizione individuale maturata. In questo caso la somma anticipata è soggetta a tassazione con un'aliquota fissa del 23%.
- È previsto inoltre che dopo 8 anni di partecipazione al fondo pensione l'aderente possa richiedere per "ulteriori esigenze" un'anticipazione per un importo non superiore al 30% della propria posizione individuale maturata (sicuramente si presenteranno problemi interpretativi sul significato preciso di "ulteriori esigenze"). In questo caso la somma anticipata è soggetta a tassazione con un'aliquota fissa del 23%.
- L'importo complessivo delle somme percepite come anticipazione non può mai superare il 75% della posizione individuale maturata dal momento di prima iscrizione ad un fondo pensione.
- È inoltre prevista la possibilità per l'aderente di reintegrare in qualsiasi momento le anticipazioni percepite. In questo caso, qualora i contributi versati nel corso dell'anno superino il limite di 5.164,57 euro, per le somme eccedenti il precedente limite e che sono destinate alla reintegrazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata in occasione dell'anticipazione.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

- Il diritto alla prestazione pensionistica viene acquisito al momento della maturazione dei requisiti di accesso stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di permanenza nel fondo pensione. Viene pertanto abolito il regime differenziato per le prestazioni di anzianità e di vecchiaia.
- Al momento del pensionamento l'aderente può richiedere che gli venga liquidato in capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato. Nel calcolare l'importo complessivamente erogabile in capitale si devono detrarre le somme percepite a titolo di anticipazioni e mai reintegrate dall'aderente.
- Nel caso in cui l'aderente rimanga inoccupato per più di 48 mesi la prestazione pensionistica in forma di rendita può essere erogata con 5 anni di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio.



IL TUO PIANO PER LA VITA

PENS PLAN

L'ISTITUTO PER LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
TRENTINO-ALTO ADIGE

PORTABILITÀ: TRASFERIMENTO AD ALTRI FONDI PENSIONE

- Gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione stabiliscono il trasferimento ad altro fondo pensione qualora vengano meno i requisiti di partecipazione. I fondi pensione devono effettuare gli adempimenti a proprio carico conseguenti all'esercizio della facoltà di trasferimento da parte dell'aderente entro 6 mesi.
- Il trasferimento della posizione individuale dell'aderente ad un'altro fondo pensione è esente da oneri fiscali.
- Dopo 2 anni di partecipazione al fondo pensione l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale maturata presso altro fondo pensione. In questo caso vengono versati al fondo pensione prescelto dall'aderente anche il TFR maturando e il contributo del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

RISCATTI

- Cambia sostanzialmente il regime dei riscatti.
- In caso di inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi l'aderente può riscattare al massimo il 50% della propria posizione individuale maturata.
- In caso di invalidità permanente o di inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi l'aderente può riscattare il 100% della posizione individuale maturata. Questa facoltà non può essere esercitata nei 5 anni precedenti l'età pensionabile nel regime obbligatorio. Infatti in questo caso l'aderente ha diritto alla prestazione pensionistica (massimo 50% capitale, il resto erogato in rendita vitalizia).
- Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita nonché le anticipazioni erogate per spese sanitarie si applicano gli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Aumenta pertanto la tutela a favore dell'aderente.

NOVITÀ FISCALI

- Con il 1 gennaio 2007 tutti gli aderenti possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati al fondo pensione fino ad un massimo di 5.164,57 euro. Non saranno più validi il limite del 12% del reddito e il limite per i lavoratori dipendenti del doppio della quota di TFR destinata alla previdenza complementare.
- Sulle prestazioni pensionistiche, esclusi i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati viene applicata un'aliquota del 15% che si riduce progressivamente, dopo 15 anni di partecipazione ad



IL TUO PIANO PER LA VITA

PENS PLAN

L'ISTITUTO PER LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
TRENTINO-ALTO ADIGE

un fondo pensione, dello 0,30% per ogni anno. Dopo 35 anni di contribuzione al fondo pensione l'aliquota applicata alle prestazioni pensionistiche arriva al minimo, pari al 9%.

- Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 è consentito dal 6° al 25° anno di partecipazione dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un importo pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro (5 x 5.164,57 euro) e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione, fino ad un massimo di 2.582,29 euro annui.

INFORMAZIONI

Per aver accesso alle informazioni basilari che possono essere di interesse per effettuare questa delicata scelta, è possibile rivolgersi all'ufficio personale dell'azienda ove esiste, oppure ai patronati delle parti datoriali e sindacali, agli sportelli Infopoint PensPlan istituiti presso le organizzazioni di patronato KVW e ACLI Trentine e direttamente a PensPlan.

È, inoltre, possibile trovare tutta la documentazione informativa utile, relativa alla nuova disciplina del TFR e della previdenza complementare, sul sito **www.pensplan.com**.

X.
IX.



IL TUO PIANO PER LA VITA

PENS PLAN

L'ISTITUTO PER LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
TRENTINO-ALTO ADIGE